

Roma, 07 gennaio 2019

A seguito della richiesta di chiarimento formulata dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in riferimento all'art. 16 del capitolato – “Pagamento del premio. Criteri di determinazione”, si specifica che, a causa di un refuso, ai fini del calcolo dell'eventuale conguaglio dovuto dalla Contraente alla Compagnia al termine del periodo annuo di assicurazione, la locuzione “soggetti assicurati” dovrà essere sostituita da “gare/manifestazioni” e ciò conformemente a quanto specificato nella scheda dell'offerta economica nella quale si prevede un numero annuo di 1800 gare/manifestazioni,

Pertanto il testo corretto dell'art. 16 del Capitolato di Gara è il seguente:

Art. 16 Pagamento del premio. Criteri di determinazione.

Il premio annuo imponibile, di cui alla allegata scheda di offerta economica, è determinato sulla base di un numero minimo annuo di 1.800 (milleottocento) gare/manifestazioni assicurate, salvo conguaglio da effettuare sul numero delle gare/manifestazioni che definitivamente ed effettivamente usufruiranno della copertura.

In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente consegnerà alla Compagnia il dato consuntivo del numero delle gare/manifestazioni effettuate nel corso del periodo in osservazione desunto dall'apposito Registro. Poiché il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria ed esposto in polizza (e nella scheda di offerta) ed è regolato alla fine del periodo anno assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nel numero delle gare/manifestazioni presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 gg. dalla fine del periodo annuo di assicurazione, la Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari. Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dalla Contraente entro 60 gg. dalla data di ricevimento dell'apposita appendice mentre le differenze passive si intenderanno acquisite dalla Società in quanto è previsto un premio minimo al di sotto del quale non può essere emessa la polizza. Alla scadenza annuale del contratto, se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Cristina Gabriotti